

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica utilità del piano regolatore (PR) di Caveragno e Bignasco, sezione Valle Bavona

del 29 aprile 1986

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

vi presentiamo le osservazioni del Consiglio di Stato relative ai ricorsi di seconda istanza interposti nella procedura di approvazione del PR dei comuni di Caveragno e Bignasco, sezione Valle Bavona.

In virtù degli art. 21 e 22 cpv. 2 della legge edilizia del 19 febbraio 1973 (LE) l'approvazione di un PR compete al Consiglio di Stato, la cui decisione, sotto il profilo della pubblica utilità, può essere censurata presso il Gran Consiglio che decide in ultima istanza.

Nel caso concreto il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 5723 del 24 settembre 1985, ha approvato il PR di Caveragno e Bignasco, sezione Valle Bavona.

Contro questa decisione sono pervenuti i seguenti ricorsi:

1. Fausta Minoli e Cleofe Zanini (rappr. dall'avv. Tino Inselmi)
2. Gloria Balli (rappr. da Alessandra Balli)
3. Giulio Del Ponte (rappr. dall'avv. Vittorio Mariotti)
4. Comunione ereditaria fu Emilio Martini (rappr. dallo studio avv. Michele Gilardi)

Ciò premesso sui singoli ricorsi si osserva quanto segue:

Ricorso n. 1 - (comune di Caveragno)
Fausta Minoli e Cleofe Zanini (rappr. dall'avv. Tino Inselmini, via Luvini 4, 6901 Lugano)

Ricorso n. 3 - (comune di Bignasco)
Giulio Del Ponte (rappr. dall'avv. Vittorio Mariotti, via Marcacci, 6601 Locarno)

Ricorso n. 4 - (comune di Caveragno)
Comunione ereditaria fu Emilio Martini (rappr. dallo studio avv. Michele Gilardi, via Ramogna 16, 6601 Locarno)

I ricorrenti contestano:

- la creazione di un elenco (stalle con vincolo di destinazione"
- considerare una stalla un monumento storico degno di protezione
- l'art. 27 delle norme di attuazione e i piani di utilizzazione ritenendoli illegali e anticostituzionali per quanto concerne il vincolo sulle stalle
- la scelta poco felice di certe stalle come esempi degni di essere mantenuti

subordinatamente:

- la soppressione del vincolo di destinazione stabilito dall'articolo 27 NAPR per quanto concerne le stalle dei ricorrenti.

L'istituzione del vincolo su un numero limitato di stalle deve essere mantenuto.

Si tratta di una ventina di stabili con una tipologia caratteristica e la struttura ancora originale e come segno di passato agricolo da riconoscere, da rivalutare e recuperare. Il mantenimento di questi immobili risulta indispensabile per conservare almeno alcuni edifici quali valori-testimonianza di una storia recente che ha segnato il progredire dell'utilizzazione agricola. Togliere questo vincolo significa perdere definitivamente questi valori e questi aspetti locali non più ripetibili sia dal profilo del paesaggio (inserimento) che da quello strutturale-ambientale.

Inoltre le costruzioni degne di conservazione potranno far parte della nuova concezione agricola che s'intende istaurare in valle non fosse certo che per curare il paesaggio.

Un'eccezione può essere applicata per la stalla n. 1 di proprietà della Comunione ereditaria fu Emilio Martini, in quanto casualmente le tre stalle con vincolo di destinazione appartengono al medesimo proprietario e dal punto di vista dalla proporzionalità dell'intervento riteniamo la misura eccessiva.

Quindi in via del tutto eccezionale, considerato la situazione fondiaria proponiamo di togliere il vincolo di destinazione per la stalla n. 1 e di inserirla nei piani di utilizzazione, come edificio significativo.

Con questa argomentazioni si chiedono di respingere i ricorsi n. 1 e 3 e parzialmente il ricorso n. 4 ai sensi dei considerandi.

Ricorso n. 2 - (comune di Caveragno)

Balli Gloria e Gian Michele (rappresentati da
Balli Alessandra) 6654 Cavigliano

I ricorrenti ribadiscono gli argomenti d'opposizione seguenti, peraltro già trattati nel precedente ricorso.

- a) non riconoscono la pubblica utilità del percorso pedonale;
- b) contestano l'assegnazione di alcuni loro fondi nella zona agricola (orti, sfalcio, pascolo);
- c) si oppongono al tracciato della strada comunale-agricola RT;
- d) contestano la protezione di piante e massi;
- e) non approvano la catalogazione numerica dei fabbricati.

Il Consiglio di Stato si rifà al commento esteso contenuto nella risoluzione governativa di approvazione del PR e relativa alla risposta ai ricorsi di prima istanza (v. pagg. 20, 21 e 22). Le argomentazioni a suo tempo adottate vengono richiamate integralmente.

A titolo abbondanziale aggiungiamo queste considerazioni supplementari.

ad a) La creazione o la conferma da parte del PR di percorsi pedonali favorisce l'accesso facilitato all'indirizzo dei nuclei e garantisce una buona percorrenza per le persone che vi abitano e vi transitano. Con questa misura si ottiene una regolamentazione equa e giuridicamente vincolata sia per chi deve subire il vincolo come per chi usufruisce di quest'infrastruttura d'interesse generale, indispensabile per ottenere uno sviluppo funzionale e razionale.

L'interesse privato è sicuramente in questo caso soccombenente al riguardo della pubblica utilità del sentiero.

ad b) Il perimetro della zona nucleo non può essere definito arbitrariamente, ma l'andamento dei confini dello stesso deriva dalla struttura del gruppo di case vecchie, che rappresentano la composizione originale e storica. I terreni immediatamente adiacenti non fanno parte del tessuto edilizio del nucleo ma sono inclusi opportunamente in zona agricola (orti) quale zona di correlazione con l'agglomerato.

Orbene la destinazione a zona agricola di questa area è ritenuta obbligatoria e rappresenta l'unico sfruttamento possibile.

Il Comune ha tracciato il limite del nucleo in modo corretto e sostenibile.

Se una costruzione abbisogna di una riattazione e quindi di miglioria di utilizzazione del fabbricato, allora sono concessi piccoli ampliamenti per locali-servizi sempreché vengano rispettate le norme di PR.

E' abbastanza evidente che esiste una sovrapposizione di zona protezione del paesaggio e di zona agricola attorno ai nuclei.

Infatti per evidenziare la particolarità e tipicità delle frazioni è necessario "isolare" il complesso costruito d'interesse storico-ambientale con delle zone inedificabili cuscinetto tutt'intorno.

Come già accennato la zona agricola si unisce armonicamente al contorno del nucleo così come la zona di protezione dello stesso.

Una sovrapposizione è pertanto auspicabile e ideale, dal profilo legale possibile e opportuna.

Infine la destinazione attuale dei fondi non viene modificata. L'articolo 8 delle norme è stato inserito a proposito per garantire una cura del paesaggio attorno ai nuclei protetti.

In fondo basterebbe continuare l'attività "agricola" attuale per assicurare che la forma del paesaggio non si alteri. Questa misura cautelativa legalmente applicabile perché già adottata per altri Comuni, ingenera un interesse pubblico prevalente agli interessi dei privati e costituisce una valido intervento per risparmiare l'aspetto originale della valle che è pur sempre un obiettivo del piano.

ad c) La strada agricola è necessaria e risponde alle esigenze del paesaggio e dell'attività agricola.

Il controllo del suo inserimento nel contesto del nucleo e del paesaggio circostante sarà affrontato al momento dell'esecuzione dell'opera.

Per il momento ci si limita a riconoscere valida la proposta di tracciato e accettare la pubblica utilità della strada comunale con funzioni agricole.

ad d) Si riconferma quanto asserito in risposta al ricorso, ris. gov. pag. 22 cpv. e) (in alto).

ad e) Le schede descrittive sono visibili presso l'autorità comunale, previo avviso anticipato.

Nuovamente si fa notare ai ricorrenti che gli stabili da loro citati sono soggetti, unicamente come molti altri, alle norme di attuazione del PR e questo in quanto le costruzioni non sono gravate da particolari vincoli.

Ritenuto quanto qui esposto, si chiede di giudicare negativamente il ricorso ai sensi dei considerandi.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, R. Respini

p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli